

# La BOLLENTE

Giornale Amministrativo, Politico, Letterario

## DELLA CITTÀ E CIRCONDARIO D'ACQUI

ESCE AL GIOVEDÌ D'OGNI SETTIMANA

UN NUMERO  
CENT. 5.ARRETRATO  
CENT. 10.

DIREZIONE ed AMMINISTRAZIONE presso lo Stabilimento Tipo-Litografico ALFONSO TIRELLI - ACQUI.

Le corrispondenze non firmate sono respinte, come pure le lettere non affrancate.

Non si restituiscono i manoscritti ancorché non pubblicati.

Per abbonarsi mandare anticipatamente:

Lire 1 per tre mesi  
 " 2 per sei mesi  
 " 3 per un anno

all'Amministrazione del Giornale.

Inserzioni in quarta pagina cent. 25 per linea o spazio corrispondente — In terza pagina dopo la firma del Gerente Cent 50 — Nel corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.

Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono presso la Tipo-Litografia ALFONSO TIRELLI Portici Saracco accanto alla Posta.

PAGAMENTO ANTICIPATO

### DELLA GIUSTIZIA

Così intitolava il Cav. Avv. Bussola, Procuratore del Re, il discorso inaugurale del nuovo anno giuridico, del quale noi daremo oggi un pallido resoconto, premettendo che il pubblico, numeroso e scelto, divergente forse in talune proposte ed in alcuni apprezzamenti dall'on. Rappresentante della legge ascoltò con viva attenzione e manifesti segni di compiacimento la lettura della esposizione, veramente pregevole per eleganza di forma e vigoria di ragionamento.

Presenziavano la cerimonia il nuovo Sotto Prefetto Cav. Eula, simpatica figura di funzionario integerrimo e intelligente, le Autorità civili e militari, buon numero di avvocati del nostro Foro e una fitta e gentile schiera di eleganti ed avvenenti signore, tra cui la bellissima signora Bussola che si compiace del nuovo *habillement* del marito, elegante ed azzimato così che ridiscende di parecchio nella graduatoria degli anni, l'unica nella quale i pubblici funzionari hanno piacere di rimanere alla coda.

Presiede il Cav. Avv. Annibale Alpi che, tra parentesi, ha introdotto la lodevole modificazione di cominciare le udienze penali alle ore 11, permettendo così agli avvocati di arringare e ai magistrati di sentenziare senza le torture del formidabile appetito meridiano.

Datasi lettura dall'ottimo Cav. Caffarelli delle providenze di rito dell'Eccellentissima Corte d'Appello di Casale, il Cav. Bussola incomincia la lettura che prosegue, ascoltata, per un'ora e mezza all'incirca.

#### GIUSTIZIA PENALE

Esordisce dicendo che se all'esistenza ed essenza d'importanti istituti e funzioni coevo debbe essere il principio d'utilità, è necessario che, oltreché il plauso o la critica dei magistrati e l'attenzione del pubblico, le relazioni del Pubblico Ministero abbiano la cura paterna di S. E. il Ministro Guardasigilli che le deve provocare, incoraggiare e ponderare. — Solo allora si potrà dai Rappresentanti della legge rivolgere il proprio esame, con amore e con animo fidente, sugli istituti giuridici che formano la legge penale e civile, sul rito che le accompagna, su coloro che con essa hanno a vedere con veste di delinquenti o di litiganti.

Allora si potrà con coraggio rilevare e dimostrare, alla scorta della non breve esperienza, che gli istituti codificati e quelli da codificare non rispondono all'attualità e necessità dei tempi presenti, e rilevare le lentezze del rito e le poche garanzie pel cittadino in-

giustamente incolpato, e la poca utilità delle attuali case di pena per la emenda del colpevole.

Nello spostamento subito dalla società in questo scorcio di secolo, l'oratore crede di dovere affermare che la potestà raffrenatrice della famiglia, della scuola e dello Stato lasciò scorrere troppo precipitosamente i freni della libertà e delle sobrie, prudenti e graduali riforme.

Nella famiglia, per la menomata vigilanza, la prole inesperta ed abbandonata troppo liberamente a sé stessa è cresciuta irrispettosa, spavalda e maleducata.

Nelle scuole, sostituita la precedenza del sistema sintetico all'analitico, si ottiene la confusione della mente. Il positivismo, darwinismo, ateismo, predicati dalle cattedre delle Università, menomano il sentimento della dignità umana nelle giovani menti, e creano gli spostati della mente e della scienza, e nel giure penale ci danno gli odierni positivisti ed antropologi, che portano le più assurde teorie nella amministrazione della giustizia; cercando così l'oratore di dimostrare la supremazia morale e giuridica della scuola classica metafisica.

Nello Stato le pubbliche amministrazioni sono inquinate da un numero straordinario di spostati, di quei giovani cioè che, bocciati nelle Università o scarto delle stesse, s'affidano a quel santo e provvido patrono che è lo Stato per essere alloggiati nella fonte inesauribile delle tante e diverse amministrazioni, di cui diventano i regolatori e i piccoli statisti. — Lo stesso accade nel giornalismo, dove gli spostati, usurpando la fama di pubblicisti, manomettono e vilipendono ogni cosa bella ed onesta.

A costoro segue la categoria degli spostati idealisti, brava ed innocua gente che, ignara dei triboli e delle condizioni della vita esterna, nulla rileva delle necessità dei tempi e delle ragioni utilitarie degli istituti sociali e giuridici.

L'ultima figura è quella dei delinquenti, gli spostati d'ogni cosa che onesta sia, che guazzano nel vizio, che di violenza in violenza giungono all'apogeo delle violazioni giuridiche, dal delinquente all'acqua di rosa al delinquente della dinamite.

A tale generale spostamento nell'organismo sociale, e specialmente alla categoria dei delinquenti, provvedono e fanno argine gli istituti giuridici codificati e da codificare?

Esamina l'oratore, sotto tale aspetto, tre istituti già codificati: la riprensione giudiziale, la libertà condizionale e la prestazione d'opera penale.

**Riprensione giudiziale** — Costata il Pubblico Ministero che essa venne di rado applicata dai Pretori del Circon-

dario, parendogli strano che fra 470 imputati si presentassero solo 6 casi per l'applicazione di quella disposizione di legge.

Esso è indotto a credere che per quelle difficoltà di cui essa è circuita e pel tempo che faccia perdere, sia poco amorosamente curata dai Pretori. Difatti non può farsi buon viso al procedimento intricato che l'accompagna, male sapendosi comprendere l'obbligo della malleveria dell'estraneo e meno la rimessione del monito ad un giorno diverso da quello nel quale venne pronunciata la condanna, non legittimata dalla revocabilità della sentenza in sede d'appello, che verrebbe a riparare il rossore e la vergogna della riprensione inflitta così come nella pronunciazione di altre condanne.

**La liberazione condizionale** pure non risponde allo scopo, così com'è codificata. Unicamente competente dovrebbe essere la Direzione dello stabilimento di pena col Consiglio di sorveglianza dello stesso, non il magistrato, che con la condanna e l'esecuzione della stessa con l'assegnazione del condannato alla casa di pena si è svestito di ogni ulteriore attribuzione ed ingerenza. Tale istituto poi, poichè mina alla difesa e sicurezza pubblica come è attualmente regolato, dovrebbe essere esplicito come in appresso l'oratore suggerisce.

**Prestazione d'opera penale** — Secondo uno schema regolamentario distribuito per ottenere dalle R. Procure del Regno le analoghe osservazioni, tutto si verrebbe a riversare sulle spalle del Procuratore del Re, a cominciare dalle istanze del condannato che lo richiedono della prestazione d'opera in sostituzione dell'arresto che dovrebbe spiare o delle pene pecuniarie che dovrebbe e non può pagare, fino, dopo una miriade di incombenze molteplici e difficili, all'incasso ed al versamento delle quote esatte sulla mercede dei condannati.

L'opera del Procuratore del Re in tale materia dovrebbe essere di molto semplificata e ridotta ad alcune providenze che vengono enumerate.

**Reati nel Circondario** — I reati dello scorso anno si mantennero per numero stazionari; il numero di essi e quello dei giudizi pareggia quasi quello dell'anno precedente, peggiorandone però la qualità, mentre di fronte ad un solo omicidio del 1892, se ne contrappongono undici nel 1893, e molti di essi aggravati e qualificati dal movente della rapina.

Un fatto che ha impressionato il Pubblico Ministero è quello di avere rilevato nelle molte processure penali che, mentre risultavano ammoniti alcuni che avevano riportato al massimo tre condanne, non lo erano altri che ne avevano riportato fino a quindici e venti.

Tale sconcio si è cercato in modo indiretto di riparare. Ed è contro tali delinquenti — giovani per la massima parte che, spudorati e spensierati, dichiarano in giudizio le loro turpi azioni — che rendono necessari per la difesa sociale e per l'emenda dei colpevoli seri ed immediati provvedimenti ed istituti più efficaci che non sieno la riprensione giudiziale, la libertà condizionale, la prestazione d'opera.

I Romani che, colla sapienza del loro dritto, ci tramandarono quanto fossero uomini pratici e sapessero risolvere problemi, insoliti oggi, confinavano i malfattori più audaci e pregiudicati nelle conquistate terre straniere, incolte, dal clima rigido o soffocante, disabitate e cinte ai confini da soldati che ne guardavano il passo, dove la colonia progrediva e si moralizzava, col lavoro delle terre e delle costruzioni per l'abitazione, ed espiava i falli col desiderio della patria lontana.

Perchè, come i Romani che ottenevano con questo sistema la pubblica tranquillità, l'emenda dei colpevoli, l'esemplarità ed il freno per i tristi, e la economia non solo ma la ricchezza per il pubblico erario, non potrà l'Italia servirsi all'uopo dell'incolte terre dell'Africa, cercando i fondi necessari nella soppressione di qualche ufficio burocratico?

Nell'Africa appunto dovrebbe, ad avviso del Pubblico Ministero, esplicarsi l'istituto della libertà condizionale, svolgendo il suo benefico influsso su tutti i condannati indistintamente.

**Riforme** — Augurando che le disposizioni che regolano l'istituto del procurato aborto s'immedesimino a più razionali principi, e facendo voti per la modifica o per l'eliminazione di altre sanzioni per le quali i più furbi vanno impuniti e gli ingenui colpiti, viene a parlare delle disposizioni legislative che riguardano il **duello**, che come istituto giuridico ripugna al sentimento morale e le cui esplicazioni, dice l'oratore, nella sola forma di cavalleria riconosciuta dal legislatore segnano un manifesto ed ingiusto privilegio di fronte ai cittadini tutti.

E innanzi d'ogni cosa rileva come il reato di duello — che trae la sua essenza e la ragione della mite repressione dal sentimento di onore che è l'espressione più nobile del sentimento morale ed è comune, non pure a tutti i gentiluomini, ma a tutti i galantuomini, alle anime oneste della società — deve avere per base principi e nozioni di cavalleria universale, non circoscritti ad una categoria di persone, evitandosi lo sconcio che lo stesso fatto sia punito con pene enormemente diverse, a seconda che venne commesso da un gentiluomo che mandi i padrini e uccide con tutte le formalità del codice di cavalleria, o da un popolano che si fa ad invitare l'avversario a scendere col pugnale o